

COMUNE DI GHIFFA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 18

DATA: 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17/3/2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/04/2020, N. 27

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:05, nella sala del fabbricato denominato "Panizza", in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica Urgente aperta e in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) LANINO Matteo	X	
2) CARULLI Michele	X	
3) PUPPI MARZIO	X	
4) SUMAN MASSIMO	X	
5) FORTINA Fabio		X
6) DONEDA MAURA	X	
7) MORANDI MAURA	X	
8) MELICA SERENA	X	
9) COLLA SERGIO		X
10) MANINI FLAVIO	X	
11) MORISETTI CHRISTIAN	X	
TOTALI	9	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il vice segretario comunale dott. Roberto Patuelli.

Il Presidente LANINO Matteo, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti (il Consigliere Sergio COLLA, alle ore 21.20 e prima della votazione, lascia l'Aula e il Consiglio), con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17/3/2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/04/2020, N. 27

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con delibera del C.C. n. 2 del 18/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento della TARI; per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel predetto regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
- con delibera del C.C. n. 4 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe per l'anno 2019;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- il comma 660 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che prevede: "I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

EVIDENZIATO che il Consorzio Rifiuti del V.C.O. (Ente al quale l'ARERA ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione e approvazione dei PEF per la tassa rifiuti 2020), con nota prot.n. 999 del 09/09/2020 ha comunicato di non riuscire a fornire i dati contabili definitivi in tempo

utile per l'approvazione data la complessità della determinazione dei singoli PEF 2020 e invita gli Enti consorziati ad avvalersi della facoltà di cui al comma 5 sopraindicato;

PRESO ATTO della comunicazione sopraindicata risulta necessario, al fine di procedere alla riscossione della tassa rifiuti 2020, confermare le tariffe del 2019 (approvate con delibera del C.C. n. 1/2019) anche per l'anno 2020;

FATTO PRESENTE che si conferma altresì quanto già stabilito con la predetta delibera del C.C. n. 4/2019;

EVIDENZIATO che si provvederà con successivo atto a determinare l'eventuale importo a conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 calcolato secondo il nuovo MTR approvato da ARERA che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, ed i costi determinati per l'anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24/04/2020 n. 27;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 138 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 che dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe Tari e aliquote IMU con il nuovo termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 che è stato differito al 30/09/2020 dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.L. 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la nota di chiarimento Ifel del 24/04/2020 avente ad oggetto "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

VISTA la deliberazione dell' ARERA n. 158 del 05/05/2020 di "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che ha definito un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure di numerose attività per periodi di tempo variabili stabilite nel periodo dell'emergenza sanitaria in relazione alla tipologia dell'attività stessa;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale intende andare incontro a quelle attività particolarmente colpite dalle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 disposte dai decreti e dalle ordinanze regionali;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle attività presenti sul territorio dovute all' imprevista situazione di emergenza sanitaria;

RITENUTO prevedere per l'anno 2020 una riduzione forfettaria determinata nella misura del 50% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile per le attività economiche presenti sul territorio inserite nelle categorie di seguito riportate che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19. Quanto sopra viene così specificato:

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	RIDUZIONE DA APPLICARE
101 – musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50% parte fissa e variabile
102 – campeggi	50% parte fissa e variabile
103 – stabilimenti balneari	50% parte fissa e variabile
105 – alberghi con ristorazione;	50% parte fissa e variabile
106 - alberghi senza ristorazione;	50% parte fissa e variabile
108 – uffici, agenzie, studi;	50% parte fissa e variabile
109 – studi professionali e banche	50% parte fissa e variabile
110 – negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	50% parte fissa e variabile
111 – edicole, farmacie, tabacchi	50% parte fissa e variabile
112 – attività artigianali;	50% parte fissa e variabile
115 - altre artigianali;	50% parte fissa e variabile
116 - ristoranti, pizzerie;	50% parte fissa e variabile
117 – bar, caffè	50% parte fissa e variabile
118 – supermercati, negozi alimentari	50% parte fissa e variabile

CHIARITO che le suddette riduzioni saranno concesse previa presentazione di apposita domanda in forma di autocertificazione a disposizione sul sito www.comune.ghiffa.vb.it entro il 31 dicembre 2020;

FATTO PRESENTE che il complesso delle agevolazioni di cui sopra, ammonterà presuntivamente a € 20.000, di cui circa € 10.000 a carico dello specifico fondo previsto dallo Stato, e la restante quota a carico del bilancio dell'Ente;

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni di cui sopra e al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, di modificare le scadenze di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2020, come segue:

1^ rata: entro il 30/11/2020;

2^ rata: entro il 31/12/2020;

oppure unica soluzione: entro il 30/11/2020

PRESO ATTO che:

- l'art. 38-bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.157/2019, stabilisce che nel caso di pagamenti effettuati tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate provvederà direttamente al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) in favore della Provincia;

- l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.157/2019, dispone che dal 01/01/2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in merito alla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

FATTO PRESENTE che il Segretario Comunale ha espresso in merito al presente atto parere favorevole di conformità alle Leggi, ai Regolamenti ed allo Statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI AVVALERSI della facoltà indicata al comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, che consente di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 approvate con delibera del C.C. n. 1 del 20/03/2019 il cui contenuto si richiama integralmente unitamente ai relativi allegati;
- 3) DI DARE ATTO che agli studi professionali si applicano le tariffe previste per gli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019;
- 4) Di PREVEDERE per l'anno 2020 una riduzione forfettaria determinata nella misura del 50% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile per le attività economiche presenti sul territorio inserite nelle categorie di seguito riportate che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	RIDUZIONE DA APPLICARE
101 – musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50% parte fissa e variabile
102 – campeggi	50% parte fissa e variabile
103 – stabilimenti balneari	50% parte fissa e variabile
105 – alberghi con ristorazione;	50% parte fissa e variabile
106 - alberghi senza ristorazione;	50% parte fissa e variabile
108 – uffici, agenzie, studi;	50% parte fissa e variabile
109 – studi professionali e banche	50% parte fissa e variabile
110 – negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	50% parte fissa e variabile
111 – edicole, farmacie, tabacchi	50% parte fissa e variabile
112 – attività artigianali;	50% parte fissa e variabile
115 - altre artigianali;	50% parte fissa e variabile
116 - ristoranti, pizzerie;	50% parte fissa e variabile
117 – bar, caffè	50% parte fissa e variabile
118 – supermercati, negozi alimentari	50% parte fissa e variabile

- 5) DI DARE ATTO che le succitate agevolazioni avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle attività presenti sul territorio dovute all' imprevista situazione di emergenza sanitaria;
- 6) DI DARE ATTO che le suddette riduzioni saranno concesse previa presentazione di apposita domanda in forma di autocertificazione a disposizione sul sito www.comune.ghiffa.vb.it entro il 31 dicembre 2020;

- 7) DI DARE altresì atto che il complesso delle agevolazioni di cui sopra ammonterà presuntivamente a € 20.000, di cui circa € 10.000 a carico dello specifico fondo previsto dallo Stato, e la restante quota a carico del bilancio dell'Ente;
- 8) DI STABILIRE altresì, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, che la riscossione della TARI 2020 dovrà essere effettuata in due rate come di seguito indicato:
1^ rata: entro il 30/11/2020;
2^ rata: entro il 31/12/2020;
oppure unica soluzione: entro il 30/11/2020
- 9) DI STABILIRE che entro il 31/12/2020 si provvederà con successivo atto alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 calcolato secondo il nuovo MTR approvato da ARERA, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24/04/2020 n. 27;
- 10) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS. n. 504/1992 e s.m.i. e che nel caso di pagamenti effettuati tramite modello di pagamento unificato (modello F24) a decorrere dal 01/06/2020 l'Agenzia delle Entrate provvederà direttamente al riversamento del tributo TEFA alla Provincia ai sensi di quanto dispone l'art. 38-bis del D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019;
- 11) DI TRASMETTERE esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.

Ghiffa, li 29/10/2020

Il proponente
F.to Matteo Lanino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17/3/2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/04/2020, N. 27

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Ghiffa, li 29/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Roberto Patuelli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Ghiffa, li 29/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Roberto Patuelli

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to LANINO Matteo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Carulli Michele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Patuelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 21/10/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott. Matteo Lanino

Lì, 21/10/2020

IL RESPONSABILE
Dott. Matteo Lanino
